

**MAURO CATENACCI**

*(a cura di)*

# **REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

*Estratto dal V volume del*

**Trattato Teorico-Pratico di Diritto Penale**

*diretto da F. PALAZZO e C.E. PALIERO*

**Reati contro la pubblica amministrazione  
e contro l'amministrazione della giustizia**

*a cura di*

**Mauro Catenacci**



**G. Giappichelli Editore**

**Parte Seconda** **Reati contro l'amministrazione  
della giustizia**

---



## Capitolo I I delitti di omessa denuncia

---

### Sommario

---

1. Quadro normativo. – 1.1. Codice penale e di procedura penale. – 1.2. Legislazione speciale. – 2. Oggetto della tutela. – 3. Soggetti attivi. – 3.1. Pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio. – 3.2. Cittadini. – 3.3. Esercenti una professione sanitaria. – 4. Presupposti dell'obbligo. – 4.1. Presupposto oggettivo. – 4.2. Reato presupposto. – 4.3. Presupposto soggettivo. – 4.4. Acquisizione della notizia di reato. – 4.5. Infortuni sul lavoro. – 5. Obbligo della denuncia. – 5.1. Completezza e fondatezza della notizia di reato. – 5.2. Presupposto della non conoscenza della notizia di reato da parte dell'Autorità giudiziaria. – 5.3. Esenzione dall'obbligo della denuncia o del referto. – 6. Condotta. – 7. Destinatari della denuncia e del referto. – 8. Elemento soggettivo. – 9. Successione di leggi penali. – 9.1. Retroattività della legge penale favorevole. – 9.2. Abrogazione di norme integratrici. – 9.3. Abrogazione del reato presupposto. – 9.4. Ragionevolezza della discriminazione. – 10. Forme di manifestazioni. – 10.1. Consumazione e tentativo. – 10.2. Circostanze aggravanti. – 10.3. Concorso di persone. – 11. Concorso di reati. – 12. Quadro sanzionatorio e termini di prescrizione. – 13. Profili processuali. – *Bibliografia*.

---

### 1. Quadro normativo.

---

**1.1. Codice penale e di procedura penale.** – Il codice penale, con le disposizioni contenute negli artt. 361, 362, 364 e 365, descrive una serie di fattispecie incriminatrici che sanzionano la violazione di uno specifico obbligo imposto ad alcune particolari categorie di soggetti qualificati.

Si tratta, pertanto, di **delitti omissivi propri**, perché la condotta tipica consiste solo nel mancato compimento dello specifico atto dovuto, appartenenti alla **categoria dei reati propri** perché il soggetto agente deve possedere una specifica qualifica.

Il nucleo centrale dell'attuale quadro normativo, rappresentato dalla violazione degli obblighi di denuncia e di referto, corrisponde sostanzialmente a quello del Codice Zanardelli, che con l'art. 180 sanzionava come delitto l'omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale e con l'art. 430 sanzionava come contravvenzione l'omessa trasmissione del referto.

Oltre ad alcune modifiche nella formulazione delle singole norme incriminatrici, le novità introdotte con il codice del 1930 sono consistite nell'attribuire l'obbligo

della denuncia anche ad altri soggetti (l'incaricato di un pubblico servizio con l'art. 362 ed il semplice cittadino con l'art. 364) e nella nuova collocazione sistematica delle fattispecie, inserite insieme ad altre nello specifico titolo «*Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia*».

Gli obblighi della denuncia e dell'informativa di reato sono previsti e disciplinati dal codice di procedura penale ed in particolare dall'art. 331, che impone ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio l'obbligo della denuncia, e dall'art. 347, che impone alla polizia giudiziaria l'obbligo della informativa di reato. Le medesime disposizioni, unitamente agli artt. 332 e 108-*bis* att. c.p.p., contengono prescrizioni ed indicazioni sul contenuto degli atti da compiere e sulle modalità di adempimento. Gli artt. 332 e 334 c.p.p., invece, disciplinano solo il contenuto e le modalità di trasmissione della denuncia da parte dei privati e del referto da parte degli esercenti le professioni sanitarie. In tali casi, infatti, l'obbligo della denuncia e del referto non sono imposti dal codice di procedura penale, ma direttamente dal codice penale, rispettivamente negli artt. 364 e 365.

L'originario quadro normativo di riferimento, oltre che per le novità derivate dall'approvazione del nuovo codice di procedura penale, si è arricchito di una serie di disposizioni speciali che hanno introdotto particolari deroghe agli obblighi di cui sopra o alle modalità di adempimento degli obblighi medesimi.

**1.2. Legislazione speciale.** – Il d.l. 15.1.1991, n. 8, convertito in legge 15.3.1991, n. 82, con l'art. 3 ha introdotto una nuova fattispecie di omessa denuncia, che impone a «chiunque venga a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato» l'obbligo di riferirne all'Autorità giudiziaria. Il mancato adempimento di tale obbligo è punito con la reclusione fino a tre anni, salvo che l'autore non abbia violato l'obbligo in favore di un prossimo congiunto.

Numerose disposizioni di legge prevedono, inoltre, modalità particolari di trasmissione della denuncia ovvero ne impongono la trasmissione ad altri organi.

I dipendenti della CONSOB e della Banca d'Italia, pur essendo qualificati pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione (art. 4 comma 11 d.lgs. 24.2.1998, n. 58) ovvero al Governatore (art. 7 comma 2 T.U.L.B.C.).

Anche gli ispettori dell'ISVAP, benché qualificati pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'ISVAP (art. 20 comma 3 legge 12.8.1982, n. 576).

Gli appartenenti al comitato per la sicurezza interna (CESIS) o ai servizi di sicurezza (SISMI e SISDE) hanno l'obbligo di fare rapporto tramite i loro superiori esclusivamente ai direttori dei servizi, che ne riferiscono ai Ministri per la difesa e per l'interno (art. 9 legge 24.10.1997, n. 801).

Per i reati di competenza del Giudice di Pace la polizia giudiziaria, dopo l'acquisizione della notizia di reato, compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari e ne riferisce al pubblico ministero con relazione scritta entro il termine di quattro mesi.

L'art. 3 comma 4 lett. f) d.l. 3.5.1991, n. 143, convertito in legge 5.7.1991, n. 197, dispone che l'Ufficio italiano cambi, oltre all'obbligo della denuncia all'Autorità giudiziaria, deve trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, che ha ricevuto, alla Direzione investigativa antimafia ed al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

L'art. 5 legge 5.6.1989, n. 21, dispone che i rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati nell'art. 9 Cost. devono essere presentati o fatti pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette ai comitati di cui all'art. 12 della legge cost. 11.3.1953, n. 1.

## 2. Oggetto della tutela.

---

L'esercizio dell'azione penale, che la Costituzione impone obbligatoriamente con l'art. 112, non potrebbe essere garantito se l'organo preposto, ovvero il pubblico ministero, non ricevesse notizia dei fatti illeciti commessi. Per assicurare un flusso costante di trasmissione delle notizie di reato, il nostro ordinamento giuridico predispose una serie di meccanismi. Quelli di base sono rappresentati dall'autonomo potere-dovere di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria di acquisire direttamente le notizie di reato, e dalla facoltà concessa ai privati di proporre denuncia o querela.

L'ordinamento, tuttavia, non li ritiene sufficienti né a garantire compiutamente l'esercizio dell'azione penale, la cui obbligatorietà, già prevista dal codice di procedura penale previgente, è stata inserita nella Costituzione tra i principii fondamentali del processo penale, né a garantire l'interesse della collettività alla punizione degli autori di condotte criminose. Di conseguenza l'ordinamento impone ad alcune categorie di soggetti l'obbligo di comunicare all'Autorità giudiziaria le notizie di reato di cui essi siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle loro attività.

L'adempimento di tale obbligo, pertanto, soddisfa in via immediata l'interesse di natura processuale alla tempestiva attivazione del procedimento penale, che si pone in funzione strumentale rispetto al soddisfacimento dell'interesse finale del corretto e puntuale funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Il Codice Zanardelli aveva accuratamente evitato di caratterizzare in termini meramente sanzionatori i reati di omessa denuncia [BRUNELLI, 4 ss.]. Il Codice Rocco, invece, operando intenzionalmente in senso opposto, fa coincidere la sanzione penale con la violazione dell'obbligo processuale di trasmissione della denuncia imposto a determinate categorie di soggetti, di modo che le norme incriminatrici in esame assumono natura meramente sanzionatoria.

Il legislatore del 1930 si è espresso, del resto, in modo esplicito nella Relazione illustrativa del progetto definitivo del codice penale, dove sostiene la necessità di "*reprimere la inosservanza degli obblighi*" finalizzati a garantire la conoscenza delle notizie di reato da parte dell'Autorità giudiziaria [Lav. prep., pt. II, 162]. È comprensibile come la giurisprudenza non abbia avuto difficoltà ad assecondare il proposito del legislatore, considerando che un delitto che si limiti a sanzionare una disobbedienza agevola il compito del giudice, il quale sul piano oggettivo dovrà limitarsi a rilevare solo la di-

sobbedienza. Inoltre, diventa superfluo ed irrilevante accertare se l'omissione abbia pregiudicato la tempestiva attivazione del procedimento penale.

Sia la giurisprudenza di legittimità sia quella di merito si sono espresse sempre in tal senso, alcune volte in modo esplicito [Cass., Sez. VI, 25.6.1999, Castiglioni, in *Riv. pen.*, 2000, 1079; Cass., Sez. VI, 9.7.1998, n. 9721, Branchi, in *Cass. pen.*, 2000, 625; Cass., Sez. VI, 18.12.1998, n. 1631, Bondi, in *Zacchia*, 2000, 200; Pret. Roma, 19.12.1979, G.R. e altro, in *Riv. notar.*, 1979, 1562; Pret. Roma, 4.12.1979, Golia e altro, in *Riv. pen.*, 1980, 270; Cass., Sez. VI, 5.12.1975, Carriero, in *Mass. Cass. pen.*, 1977, 351], altre volte in modo implicito, come quando è stato ritenuto che l'obbligo della denuncia incombe su tutti i soggetti che ne abbiano avuto notizia e che, di conseguenza, non abbia rilevanza la convinzione di essere esonerati perché la denuncia è stata presentata da altri [Cass., Sez. VI, 23.9.1996, Gobbi, in *Cass. pen.*, 1997, 2461, 1347; tuttavia, in un caso del genere, Cass., Sez. VI, 20.3.1998, n. 5829, Ferrari, in *Cass. pen.*, 1999, 1458, ha escluso il dolo del sanitario tenuto al referto].

Del resto nessuno, neppure in dottrina, ha mai messo in discussione che i delitti in esame appartengano alla categoria dei reati di pericolo [VIGLIONE, 390] ed in particolare di pericolo astratto [PAGLIARO, 23], anche se da parte di alcuni si sollecita una lettura delle norme incriminatrici in chiave di pericolo concreto, vuoi per ricondurli nell'alveo del principio costituzionale di offensività [BRUNELLI, 13 ss.], vuoi per attenuare la loro connotazione "eticizzante" [FIANDACA, 96 s.] di norme poste a salvaguardia dell'obbligo di fedeltà dei pubblici funzionari.

In tale ottica parte della dottrina auspica che la giurisprudenza, di fronte alla violazione del dovere di denuncia o di referto, voglia dare maggiore spazio alla valutazione dei concreti effetti negativi che l'omissione produce sull'attività giudiziaria, come ha già mostrato di voler fare quando, dovendo giudicare della rilevanza penale del ritardo nella presentazione della denuncia, lo definisce «dilazione tale da incidere negativamente sulla pronta persecuzione del reato» [Cass., Sez. VI, 21.11.1973, Candela, in *Giust. pen.*, 1975, II, 614].

La necessità di interpretare e applicare in chiave di offesa anche le fattispecie di pericolo presunto è, del resto, una indicazione ormai costante nella giurisprudenza della Corte costituzionale degli ultimi decenni [sul punto, cfr. CATENACCI, 297 ss.]. Come è stato rilevato [CATENACCI, 298], dalle pronunzie della Corte costituzionale sembra emergere in modo sufficientemente chiaro che una condotta, per essere criminalizzata, deve risultare in astratto oggettivamente pericolosa per un bene giuridico e, per essere effettivamente sanzionata, deve realizzare nella situazione concreta il pericolo pronosticato in astratto dalla norma incriminatrice.

### 3. Soggetti attivi.

**3.1. Pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio.** – Soggetti attivi del delitto di omessa denuncia possono essere solo i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, per le cui nozioni si rinvia all'esame delle disposizioni di cui agli artt. 357 e 358 c.p., contenenti le norme definitorie delle due qualifiche pubblicistiche.

L'appartenenza del soggetto agente all'una o all'altra categoria non assume alcuna rilevanza dato che le due fattispecie sono identiche e si differenziano esclusivamente per l'entità della pena e per l'aggravante speciale prevista solo nel comma 2 dell'art. 361, il quale sanziona con la reclusione fino ad un anno il pubblico ufficiale che ha omesso la denuncia quando rivesta anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Nonostante l'attuale codice di procedura penale utilizzi l'espressione "*comunicazione della notizia di reato*" (art. 347), nella disposizione del codice penale (art. 361 comma 2) è restato l'uso del termine "*rapporto*", che il previgente codice di procedura penale utilizzava negli artt. 2 e 3 per denominare la denuncia obbligatoria, cui erano tenuti gli appartenenti alla polizia giudiziaria.

Per l'individuazione dei soggetti che svolgono le funzioni di polizia giudiziaria, valgono le definizioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di polizia giudiziaria contenute nell'art. 57, rispettivamente nei commi 1 e 2 c.p.p.

Un elemento di differenziazione è stato introdotto con l'art. 104 legge 22.12.1975, n. 685, che ha aggiunto al comma 2 dell'art. 362 un'esimente per i responsabili delle comunità terapeutiche socioriabilitative, i quali non sono tenuti alla denuncia «per i fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico».

**3.2. Cittadini.** – Soggetti attivi del delitto previsto nell'art. 364 c.p. possono essere solo i cittadini italiani, che sono tali quando rientrano nella nozione delineata dall'art. 4 c.p.

In questo caso non trova applicazione l'art. 242 comma 3, che parifica al cittadino chi abbia perduto la cittadinanza italiana, in quanto l'equiparazione è espressamente limitata ai delitti contro la personalità dello Stato ricompresi nel titolo I, libro II del codice penale.

È ovvio che quando il soggetto agente sia anche pubblico ufficiale, eventualmente appartenente alla polizia giudiziaria, o incaricato di un pubblico servizio, il fatto sarà riconducibile all'art. 361 oppure all'art. 362, con l'aggravante prevista nell'art. 363 c.p.

**3.3. Esercenti una professione sanitaria.** – Anche se l'art. 365 c.p. utilizza il pronome chiunque, l'omissione di referto è un reato proprio che può commettere solo chi eserciti una professione sanitaria.

Alla categoria appartengono i professionisti indicati dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27.7.1934, n. 1265, che all'art. 99 distingue tra esercenti una professione sanitaria principale (medici-chirurghi, veterinari, farmacisti e odontoiatri) ed esercenti una professione sanitaria ausiliaria (levatrici, assistenti sanitarie, visitatrici e infermiere diplomate). Devono essere esclusi gli esercenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnici, ottici, meccanici ortopedici, ernisti, infermieri abilitati o autorizzati).

È opinione comune che possa rispondere di omissione di referto solo chi eserciti legittimamente la professione sanitaria, soprattutto perché chi lo facesse abusiva-

mente sarebbe perseguibile per il reato previsto nell'art. 348 c.p. e perciò sarebbe esonerato dall'obbligo del referto, ai sensi dell'art. 384 c.p. [BORGOGNO, 72; PAGLIARO, 13].

Se il soggetto attivo riveste anche la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, si pone il problema dell'eventuale concorso con il delitto di omessa denuncia (v. § 12).

#### 4. Presupposti dell'obbligo.

---

**4.1. Presupposto oggettivo.** – Tutti i delitti in esame sono caratterizzati dalla presenza di un identico presupposto di carattere oggettivo, costituito dall'avvenuta realizzazione di un fatto penalmente rilevante.

Nello specificare quale sia la tipologia di illecito da cui deriva l'obbligo della denuncia o del referto, le singole norme incriminatrici, tuttavia, utilizzano criteri differenti.

Gli artt. 361 e 362 c.p.p. delimitano l'obbligo della denuncia in negativo, prevedendone l'esclusione in alcuni casi. In particolare l'art. 361 comma 3, esclude l'obbligo della denuncia per i pubblici ufficiali e per gli appartenenti alla polizia giudiziaria quando si tratta di «**delitto** punibile a querela di parte», mentre l'art. 362 comma 2, lo esclude per gli incaricati di un pubblico servizio quando si tratta di «**reato** punibile a querela di parte».

L'art. 365 c.p., invece, delimita l'obbligo del referto in positivo, disponendo che l'esercente una professione sanitaria è tenuto al referto solo quando si tratta di un «**delitto** punibile d'ufficio».

A parte «l'inetetismo» [così lo qualifica BRUNELLI, 16, nota 31] privo di conseguenze pratiche, di ipotizzare l'esistenza di contravvenzioni punibili a querela di parte, di cui non si conosce finora l'esistenza, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto differenziare l'ambito di operatività dell'obbligo a seconda della qualifica del soggetto agente.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli appartenenti alla polizia giudiziaria sono obbligati a denunciare tutti i reati, comprese le contravvenzioni, punibili sia d'ufficio che su istanza o su richiesta, con esclusione, quindi, dei soli delitti perseguibili a querela di parte.

Gli esercenti una professione sanitaria, invece, sono obbligati al referto solo per i delitti punibili d'ufficio, con esclusione, quindi, delle contravvenzioni e di tutti i delitti per cui è necessaria una qualsiasi condizione di procedibilità (querela, istanza o richiesta).

Attenendosi al dato letterale buona parte della dottrina sostiene che l'obbligo della denuncia per i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e la polizia giudiziaria deve essere escluso soltanto per i delitti perseguibili a querela di parte [MANZINI, 739, (a) PANNAIN, 483; PIFFER, 22]. Il codice di procedura abrogato forniva, del resto, un valido argomento a sostegno di tale orientamento, perché escludeva l'obbligo del rapporto solo per i reati punibili a querela di parte (art. 2 c.p.p.), sovrapponendosi fedelmente alle norme contenute negli artt. 361 e 362 c.p.

Altra parte della dottrina, invece, ha sempre sostenuto che, attraverso un'interpretazione estensiva o analogica *in bonam partem*, si dovesse adottare un criterio uniforme a quello previsto per l'obbligo del referto, estendendo anche alle altre condizioni di procedibilità la stessa esenzione dall'obbligo della denuncia prevista espressamente solo per i delitti perseguibili a querela di parte [in tal senso, ANTOLISEI, 451 e nota 10; RICCIARDI, 39 e (a) BOSCARRELLI, 199 s. la estendono solo alla istanza].

Con l'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, il contrasto sembra doversi risolvere a favore del secondo orientamento, in quanto l'art. 331 c.p.p. utilizza lo stesso schema dell'art. 365 c.p., limitando l'obbligo della denuncia in positivo ai soli reati perseguibili d'ufficio. Attualmente, dunque, vi sarebbe una discrasia tra le norme processuali e quelle sostanziali, in quanto i soggetti qualificati, che omettessero di denunciare un reato perseguibile su richiesta o su istanza, dovrebbero essere puniti anche se le norme processuali non impongono loro di farlo. Appare, pertanto, più condivisibile l'opinione di chi ritiene che l'obbligo della denuncia debba essere escluso non solo quando il delitto sia perseguibile a querela di parte, ma anche quando la perseguibilità sia subordinata alle altre condizioni di procedibilità (istanza o richiesta) [PAGLIARO, 24].

Su tale specifica questione non risulta che la giurisprudenza abbia avuto occasione di pronunciarsi.

**4.2. Reato presupposto.** – Muovendo dall'osservazione che l'art. 365 c.p. collega l'obbligo della denuncia ad un presupposto oggettivo diverso e più sfumato, descritto con l'espressione «casi che possono presentare i caratteri di un delitto», si sostiene che nei delitti di omessa denuncia il reato presupposto debba essere concretamente accertato con sentenza definitiva [RICCIARDI, 33], anche perché l'interesse dello Stato all'acquisizione delle notizie di reato sarebbe legato all'interesse di natura sostanziale dell'esercizio della potestà punitiva dello Stato stesso.

In tale prospettiva i delitti di omessa denuncia avrebbero natura accessoria ed i soggetti tenuti all'obbligo della denuncia ne dovrebbero rispondere solo dopo la pronuncia della sentenza definitiva [RICCIARDI, 46], che accerti l'esistenza del reato presupposto, il quale verrebbe così ad assumere il ruolo di condizione di punibilità [BRUNELLI, 18].

La dottrina [BRUNELLI, 19; PAGLIARO, 16 s.; PIFFER, 28] si esprime in modo critico nei confronti di tale orientamento, il quale in ogni caso non ha avuto alcun seguito, neppure in giurisprudenza, che finora l'ha totalmente ignorato.

Presupposto oggettivo dei delitti di omessa denuncia è l'esistenza di una «notizia di reato», intesa nel significato che assume in ambito processuale [PAGLIARO, 17].

Di conseguenza, sul piano pratico, il presupposto oggettivo viene identificato con l'avvenuta realizzazione di circostanze di fatto, sia di natura oggettiva che di natura soggettiva «tali da essere valutabili come integranti gli estremi di un reato» [BRUNELLI, 22], oppure tali che il fatto da denunciare si sia «già profilato almeno nelle sue linee essenziali» [PAGLIARO, 14; nello stesso senso si esprimono FIANDACA, MUSCO, 332]. Anche la giurisprudenza utilizza analoghe espressioni [Cass., Sez. VI, 19.5.1985, Di Giovanna, in *Giust. pen.*, 1986, II, 4; Cass., Sez. III, 14.1.1966, Balestra, in *Giust. pen.*, 1966, II, 612].

**4.3. Presupposto soggettivo.** – Così come accade in tutti i reati omissivi propri [CADOPPI, 787 s.], la responsabilità del soggetto che non adempie l'obbligo imposto dalla norma penale, presuppone la consapevolezza dell'essersi verificati i presupposti oggettivi in presenza dei quali la legge impone determinati comportamenti. La mancata o l'erronea conoscenza dei presupposti oggettivi escluderebbe il dolo del soggetto agente e di conseguenza la colpevolezza, a meno che non si possa rilevare una responsabilità per colpa ed il reato sia perseguibile anche a titolo di colpa.

Nei delitti in esame, però, si rileva come il dato intellettuale della conoscenza dei presupposti oggettivi, dai quali scaturisce l'obbligo di agire, è espressamente inserito nella norma incriminatrice come requisito di tipicità. Tale aspetto strutturale solleva l'interrogativo se la mancata o l'erronea conoscenza del presupposto oggettivo conduca all'assenza di tipicità del fatto omissivo oppure all'assenza di colpevolezza del soggetto agente, dato che i delitti in esame sono sanzionati solo a titolo di dolo.

Parte della dottrina ritiene che il dato soggettivo della effettiva conoscenza del fatto da denunciare e della sua rilevanza penale vada ad integrare i dati oggettivi della fattispecie e che, di conseguenza, si dovrebbe escludere la tipicità del fatto tutte le volte che venisse a mancare [CADOPPI, 787 s.; RICCIARDI, 144 ss.].

Altra parte della dottrina esprime riserve su tale orientamento, ritenendo necessario dei distinguo [BRUNELLI, 23 ss.; PAGLIARO, 26; PIACENZA, 111]. In effetti il dato soggettivo, che deve integrare quello oggettivo, assume diversa fisionomia a seconda delle modalità di acquisizione della notizia di reato.

Nei delitti di omessa denuncia il soggetto obbligato può avere acquisito la notizia di reato sia direttamente, perché presente fisicamente alla commissione del fatto, sia indirettamente perché, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, l'ha ricevuta da terzi attraverso atti o comunicazioni verbali.

Nel delitto di omissione di referto, invece, i soggetti obbligati devono necessariamente aver acquisito direttamente la possibile notizia di reato, dato che la conoscenza deve derivare dall'aver essi, personalmente, prestato la propria assistenza od opera di carattere sanitario [PAGLIARO, 21]. L' esercente una professione sanitaria, che riceva da altri informazioni sulla possibile esistenza di un delitto, non ha infatti alcun obbligo, salvo che egli non le abbia acquisite nell'esercizio delle funzioni o del servizio a lui affidati in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, tenuto di conseguenza all'obbligo della denuncia [PAGLIARO, 22].

Tenendo presente le diverse modalità di acquisizione della notizia di reato da denunciare o da refertare, appare possibile delineare un criterio discrezionale, tra assenza di tipicità del fatto e assenza di dolo del soggetto agente, sulla base della natura dell'errore che inficia il momento intellettuale del soggetto agente [BRUNELLI, 23 s.; PAGLIARO, 26]. In caso di acquisizione diretta della notizia di reato può verificarsi sia un errore di percezione sensoriale (visiva o uditiva) sia un errore di valutazione della realtà fenomenica percepita dal soggetto qualificato.

In caso di acquisizione indiretta, invece, può verificarsi solo un errore di valutazione.

Un errore di percezione sensoriale dovrebbe escludere la tipicità, vale a dire la violazione dell'obbligo, perché in questi casi il soggetto agente non percepisce intellettivamente la notizia di reato.

Un errore di valutazione fattuale o giuridica sul significato da attribuire ai dati

sensoriali percepiti direttamente e correttamente dal soggetto qualificato, oppure da attribuire al fatto oggetto di comunicazione da parte di terzi dovrebbe, invece, condurre all'eventuale esclusione del dolo.

La giurisprudenza non sembra porsi il problema ed all'alternativa tra esclusione della tipicità o esclusione della colpevolezza, sostituisce piuttosto l'alternativa tra rilevanza o irrilevanza dell'errore, che spesso viene ricondotto all'ignoranza *iuris* disciplinata dall'art. 5 c.p. [Cass., Sez. VI, 5.11.1998, n. 1707, Pirari, in *Cass. pen.*, 2000, 386; Cass., Sez. VI, 23.9.1996, n. 9701, Gobbi, cit.].

**4.4. Acquisizione della notizia di reato.** – I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a trasmettere la denuncia o il referto solo se hanno avuto notizia di un reato in specifiche circostanze o con determinate modalità.

Per i pubblici funzionari l'obbligo della denuncia presuppone che essi abbiano acquisito la notizia di reato nell'esercizio o a causa delle funzioni ovvero del servizio. La notizia può essere, dunque, acquisita sia contestualmente allo svolgimento dei compiti istituzionalmente affidati al pubblico funzionario, sia come conseguenza dell'esercizio della funzione o del servizio.

Non hanno importanza, invece, le modalità con cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio hanno acquisito la notizia della commissione di un reato. Essi hanno l'obbligo della denuncia sia se hanno preso cognizione diretta del fatto, per avervi assistito, sia se ne hanno avuto cognizione indiretta, attraverso qualsiasi mezzo e con qualsivoglia modalità, purché ciò avvenga nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.

Quando il soggetto tenuto alla denuncia appartiene alla polizia giudiziaria, però, l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria la notizia di reato prescinde non solo dalle modalità con cui ha acquisito la notizia di reato, ma anche dalle circostanze di tempo e di luogo collegate all'esercizio delle funzioni o del servizio. L'art. 361 comma 2, infatti prevede un aggravamento di pena se il responsabile dell'omissione è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, il quale omette o ritarda di effettuare il rapporto per una notizia di reato "comunque" acquisita, e l'art. 347 c.p.p. impone alla polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero una volta acquisita la notizia di reato, prescindendo dalle modalità dell'acquisizione.

Anche l'art. 364 c.p., nell'imporre al cittadino di denunciare la notizia di un reato contro la personalità dello Stato da lui appresa, prescinde dalle modalità e dalle circostanze con cui egli abbia acquisito la notizia.

Per quanto riguarda l'obbligo del referto imposto agli esercenti una professione sanitaria, le modalità e le circostanze con cui la notizia di reato viene acquisita sono più circoscritte. Chi esercita una professione sanitaria, infatti, ha l'obbligo del referto solo quando la conoscenza del caso, che presenta i possibili caratteri di un delitto, avviene in occasione della prestazione di assistenza od opera di carattere sanitario. Comunemente per assistenza si intende una prestazione professionale di carattere continuativo e per opera una prestazione occasionale, in linea con le espresse indicazioni contenute nella relazione del Guardasigilli al progetto definitivo del codice penale [Lav. prep., pt. I, 166]. Di conseguenza, il sanitario deve aver constatato direttamente,

e mentre effettua la sua prestazione, che il caso esaminato può presentare i caratteri di un delitto. La presenza occasionale o la ricezione di notizie sul caso, attraverso comunicazioni verbali o documentali, non obbligano il sanitario al referto. La descrizione del caso, che viene effettuata telefonicamente ad un servizio di guardia medica, non obbliga, pertanto, a trasmettere il referto se il sanitario si limita ad indirizzare il paziente al pronto soccorso, come deciso dalla Corte di cassazione in una remota sentenza [Cass., Sez. III, 22.5.1948, Garbaglia, in *Giust. pen.*, 1948, II, 619].

Nell'attuale sistema sanitario, però, escludendo coloro che esercitano solo la libera professione, tutti i sanitari esercitano sempre una funzione o, quanto meno, un pubblico servizio. Oltre alla questione del possibile concorso tra l'omissione di denuncia e l'omissione di referto, potrebbe verificarsi, pertanto, che il sanitario, pur non avendo l'obbligo del referto, per non aver avuto diretta cognizione del caso o per non aver prestato assistenza o opera, abbia tuttavia l'obbligo della denuncia in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che ha avuto notizia di un reato nell'esercizio o a causa della funzione ovvero del servizio.

**4.5. Infortuni sul lavoro** – La casistica giurisprudenziale è ampia in tema di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro, per le quali si procede d'ufficio se gravi o gravissime.

Secondo l'orientamento di fondo al sanitario compete non solo la valutazione del caso clinico da lui esaminato, ma anche di ogni circostanza nota o acquisita attraverso le dichiarazioni del paziente e delle persone presenti al fatto [Cass., Sez. VI, 18.9.1997, Carrillo, in *Riv. pen.*, 1998, 261]. L'accertamento che il sanitario è chiamato a compiere non deve essere effettuato «in astratto, ma in concreto, ossia adottando un criterio di valutazione che tenga conto delle peculiarità della situazione effettiva in cui egli ha svolto la sua prestazione professionale» [Cass., Sez. VI, 2.4.1998, Moruzzi, in *Cass. pen.*, 1999, 1457].

La perseguibilità d'ufficio deve emergere, dunque, non solo dal tipo di lesioni riscontrate, ma anche da altri elementi esterni, quali le dichiarazioni dell'infortunato e dei suoi accompagnatori [Cass., Sez. VI, 9.7.1998, Branchi, cit.].

In alcune sentenze, però, emerge la tendenza ad attribuire un valore presuntivo al fatto che le lesioni si siano verificate nell'ambito dell'attività lavorativa.

In un caso si è sostenuto che «non è consentito al sanitario, allorché, come nella specie, risulti pacifico che l'ambiente in cui hanno avuto genesi le lesioni personali gravi, sia quello ove venga prestata da parte del soggetto infortunato la propria attività lavorativa subordinata, valutare se il fatto lesivo sia o non da mettere in relazione alla violazione, da parte del datore di lavoro, di norme infortunistiche, posto che il luogo ed i dati tempore-modali dell'infortunio, la qualità dell'infortunato, la natura e la durata della lesione patita nel corso dell'attività lavorativa, rendono comunque possibilisticamente ragionevole la configurabilità del delitto di cui all'art. 590 n.c., c.p.» [Cass., Sez. VI, 14.1.1998, Donzelli, in *Giust. pen.*, 1999, II, 123].

In un altro caso, in modo più deciso, si è sostenuto che «la possibilità di violazione di norme antinfortunistiche è in re ipsa nel caso di lesioni gravi o gravissime riportate dal lavoratore subordinato nel corso della prestazione lavorativa» per cui il sanitario intervenuto deve inoltrare il referto senza dover «accertare se e quale violazione si sia in concreto realizzata» [Cass., Sez. II, 18.12.1998, Bernardelli, in *Giur. it.*, 1999, 1927].

## 5. Obbligo della denuncia.

---

**5.1. Completezza e fondatezza della notizia di reato.** – Sia sul piano astratto della struttura della fattispecie, sia su quello concreto dell'accertamento, il punto nodale è rappresentato dall'individuazione del momento in cui il soggetto qualificato è tenuto ad inoltrare la denuncia o il referto. In particolare si tratta di stabilire quale grado di conoscenza del fatto sia sufficiente perché nasca l'obbligo della denuncia o del referto, e quindi se il soggetto qualificato abbia un certo margine di discrezione e quali ne siano i limiti.

In linea di massima, poiché i delitti in esame sono reati di pericolo, dottrina e giurisprudenza tendono ad escludere che i soggetti qualificati possano o debbano subordinare la trasmissione della denuncia o del referto all'esecuzione di indagini volte ad acquisire ulteriori elementi di conferma della notizia di reato. Nel momento in cui gli elementi acquisiti sono sufficienti per attivare un procedimento penale, il soggetto obbligato non può tergiversare.

Tuttavia, non può essere sottovalutato il fatto che le stesse norme incriminatrici esonerano i soggetti obbligati alla denuncia o al referto quando si tratta di delitti perseguibili non d'ufficio, attribuendo loro, implicitamente, l'onere di accertare tale specifico presupposto. Si pensi alla diversa perseguibilità delle lesioni personali a seconda se siano dolose o colpose ed a seconda della durata della malattia. Non vi è dubbio che il soggetto tenuto alla denuncia o al referto debba, o quanto meno possa, compiere una valutazione di carattere concreto del fatto di reato di cui ha avuto notizia, al fine di verificare se esso sia o meno perseguibile d'ufficio. Ed è ovvio che l'acquisita certezza che il fatto non sia perseguibile d'ufficio perché colposo esonera il soggetto dall'obbligo della denuncia o del referto; mentre, al contrario, il persistere di dubbi sull'esistenza dei requisiti soggettivi impone al soggetto di adempiere [BORGOGNO, 78 s.].

Se è consentito trarre queste conclusioni in merito all'accertamento della procedibilità, appare ragionevole ritenere che, analogamente, dovrebbe concludersi in merito all'acquisita certezza che il fatto di reato non sia punibile perché giustificato, prescritto o per eventuali altre circostanze.

Inoltre, non può essere sottovalutato neppure il fatto che l'obbligo della denuncia presuppone l'acquisizione di una notizia di reato, mentre l'obbligo del referto presuppone un caso che può presentare i caratteri di un delitto. Nel primo caso le norme incriminatrici sembrano richiedere una maggiore certezza rispetto al secondo caso, nel quale, invece, appare sufficiente anche il mero sospetto che sia stato commesso un delitto perseguibile d'ufficio.

In dottrina ci si rende conto che un'interpretazione eccessivamente formalistica dell'obbligo di denuncia e di referto, invece di tutelare l'interesse processuale dell'attivazione tempestiva dei procedimenti penali, otterrebbe l'effetto opposto.

Anche la giurisprudenza appare sensibile all'esigenza di evitare che l'Autorità giudiziaria venga interessata da denunce infondate, approssimative o incomplete, tant'è che, pur restando fedele all'idea di principio che i delitti in esame siano reati di pericolo presunto, in concreto si è mostrata disponibile a valutare in modo elastico l'obbligo della denuncia o del referto.

Il panorama giurisprudenziale offre una isolata pronuncia in cui si è sostenuto che i soggetti obbligati sono tenuti alla denuncia in presenza di un semplice *fumus delicti* [Cass., Sez. VI, 24.5.1978, Fieri, in *Giust. pen.*, 1981, II, 141, con nota critica di CAMAIONI].

Approfondendo l'esame della vicenda giudicata in quella circostanza si può rilevare, però, che tale affermazione, apparentemente di principio, è inserita nella motivazione come rafforzamento dell'argomentazione.

In effetti il fatto giudicato dalla Corte si inseriva in una vicenda complessa, che vedeva imputati il sindaco, l'assessore all'urbanistica ed un privato, per una serie di reati di cui si erano resi responsabili, singolarmente o in concorso tra loro, in un caso a danno di terzi, e che spaziavano dall'interesse privato in atti d'ufficio all'abuso innominato d'ufficio, a violazioni di carattere urbanistico e all'omissione di denuncia.

La sentenza di primo grado era stata appellata sia dagli imputati, condannati per molti dei fatti contestati, sia dal pubblico ministero per l'assoluzione di uno dei reati contestati. La Corte d'Appello aveva modificato in parte la sentenza del Tribunale, accogliendo sia l'appello del pubblico ministero sia l'appello di uno degli imputati in riferimento a due dei capi d'imputazione contestatigli. In particolare il Sindaco, condannato dal Tribunale anche per l'omessa denuncia di due distinte costruzioni abusive, era stato assolto per insufficienza di prove per uno dei due episodi. Il Sindaco era ricorso per cassazione, sostenendo che per l'omessa denuncia delle due costruzioni abusive egli dovesse essere assolto con formula piena da entrambe le imputazioni.

La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso del Sindaco anche in riferimento a tali imputazioni, ha sostenuto: «Per quanto si riferisce al capo U/3 i giudici d'appello hanno osservato, con ragionamento del tutto logico che non merita censura, che l'abusivismo fu sicuramente denunciato al Sindaco, peraltro a mezzo lettera, donde non potevasi escludere che questa non gli fosse pervenuta, mentre per il capo O/2 che l'opera abusiva era stata relazionata al Sindaco con regolare rapporto di una guardia municipale.

A ciò deve aggiungersi – con specifico riguardo al motivo di ricorso riguardante il capo O/2 – che non incombeva al sindaco stabilire se l'abusivismo denunciato gli presentasse tutti i caratteri del fatto costituente reato, competendo ciò all'Autorità giudiziaria, cui egli, di fronte ad un *fumus* di reato, era tenuto a fare rapporto. In ogni caso hanno puntualmente notato i giudici di appello che egli concesse una licenza in sanatoria, con ciò confermando l'esistenza di una costruzione iniziata senza licenza».

Si può, dunque, rilevare che l'apparente affermazione di principio non appaia pertinente al caso esaminato, dato che il sindaco pretendeva di dover verificare se il fatto, su cui la guardia municipale gli aveva rimesso un vero e proprio rapporto, presentasse tutti i caratteri del reato ipotizzato nel rapporto, e nonostante egli avesse provveduto a rilasciare licenza edilizia a sanatoria del fatto medesimo.

Non vi è dubbio che in questo caso non si possa parlare di «*fumus* di reato», bensì di una notizia di reato certa e definita.

È sintomatico, del resto, che non si rinvengano altre pronunzie in cui si sostenga che sia sufficiente il *fumus delicti* perché sorga l'obbligo della denuncia, neppure nel caso dell'obbligo del referto per il quale la norma incriminatrice richiede il mero sospetto che sia stato commesso un delitto.

Tutte le volte che la giurisprudenza ne ha avuto occasione, ha sempre ribadito che il reato da denunciare deve essersi profilato almeno nelle sue linee essenziali, non essendo sufficiente «una semplice, sommaria e imprecisa segnalazione di un fatto intorno al quale siano necessarie opportune investigazioni» [Cass., Sez. III, 14.1.1966, Balestra, cit.]. Si è deciso, pertanto, che l'obbligo non sorge fino a quando il soggetto obbligato non sia in grado di ottenere elementi sicuri di un reato commesso [Cass., Sez. VI, 1.2.1983, D'Amico, in *Giust. pen.*, 1984, III, 90]; oppure che è necessaria una prospettazione specifica di un fatto che nelle sue linee essen-

li, così come già accertato, costituisca illecito perseguibile d'ufficio [Cass., Sez. VI, 19.5.1985, Di Giovanna, cit.]; o ancora che non c'è obbligo di denuncia fino a quando non si è in grado di individuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile e sicuro sul fatto che sia stato commesso un reato [Cass., Sez. V, 4.4.2008, Martinelli, in *Cass. pen.*, 2009, 12, 4734; Cass., Sez. VI, 11.2.2008, n. 15400, V.L. in *Riv. pen.*, 2008, 9, 891].

L'orientamento della giurisprudenza, inoltre, sembra avallare le posizioni assunte dalla dottrina in merito all'esclusione dell'obbligo della denuncia quando la notizia di reato è palesemente priva di serietà, non è attendibile oppure è estremamente vaga [COPPI, 55; FIANDACA, 338; PAGLIARO, 14]; oppure quando sussiste soltanto un mero sospetto [CAMAIONI, 142 ss.; SANTORO, 611; P. VIOLANTE, 663] o ancora quando *ictu oculi* il fatto non costituisce reato o non è punibile per intervenuta prescrizione [PAGLIARO, 18; *contra*, ANTOLISEI, 452 e MANZINI, 742].

Dottrina e giurisprudenza concordano, dunque, sul fatto che il soggetto obbligato abbia la facoltà ed in alcuni casi l'obbligo – in quanto appartenente alla polizia giudiziaria – di acquisire tutti gli elementi che consentono di ritenere certa e attendibile la notizia di reato. Escludono, però, che il soggetto obbligato abbia facoltà di estendere l'indagine per accertare anche se il reato di cui ha avuto notizia sia eventualmente giustificato oppure se il soggetto non sia colpevole ovvero se sussistono cause sopravvenute di non punibilità.

La situazione si profila in modo diverso quando il soggetto obbligato, dopo aver acquisito la notizia di reato, abbia contestualmente accertato che il fatto commesso non è punibile per l'esistenza di una causa di giustificazione, l'assenza di colpevolezza, il sopravvenire di una causa estintiva o l'esistenza di circostanze soggettive di non punibilità. Per tali casi si registrano opinioni divergenti.

La giurisprudenza ritiene che l'obbligo della denuncia o del referto si possa escludere solo quando sia evidente che il fatto tipico non sussiste. Quando il fatto non costituisce reato, perché manca uno dei requisiti della colpevolezza oppure sussiste una causa di giustificazione o di non punibilità o estintiva, la valutazione, invece, compete solo all'Autorità giudiziaria [Cass., Sez. VI, 4.12.1985, Lunghi, in *Riv. pen.*, 1986, 1081; Cass., Sez. III, 15.4.1980, Marchetti, in *Giust. pen.*, 1981, II, 28].

Dunque, al soggetto obbligato da un lato si riconosce la facoltà di verificare se il fatto di reato presupposto sia o meno perseguibile d'ufficio, dall'altro lato si nega la possibilità di omettere la denuncia o il referto se accerta o ritiene che il fatto di reato presupposto non sia punibile per mancanza di dolo o perché giustificato.

La dottrina sottolinea giustamente l'incoerenza di tale posizione, in quanto il soggetto obbligato avrebbe facoltà di accertare e verificare se il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa solo ai fini dell'accertamento della perseguibilità d'ufficio, non anche per escludere la rilevanza penale del fatto, quando esso è perseguibile solo se commesso con dolo [BORGOGNO, 78; BRUNELLI, 20 ss.; PAGLIARO, 17 s.; (b) PISA, 422].

**5.2. Presupposto della non conoscenza della notizia di reato da parte dell'Autorità giudiziaria.** – La dottrina ritiene che non può sussistere l'obbligo della denuncia o del referto quando l'Autorità giudiziaria abbia già acquisito la notizia di reato

[BRUNELLI, 27; PAGLIARO, 22; (b) PISA, 419]. Da parte di alcuni, anzi, il fatto che l'Autorità giudiziaria abbia già conoscenza del reato, viene considerata una circostanza che non deve essersi verificata perché nasca l'obbligo della denuncia o del referto: in sostanza la non conoscenza da parte dell'Autorità giudiziaria costituirebbe uno dei presupposti dell'obbligo della denuncia [FIANDACA, MUSCO, 332; PIFFER, 30].

Secondo la dottrina l'obbligo della denuncia o del referto deve essere escluso anche quando il fatto da denunciare è notorio [COPPI, 55; BRUNELLI, 27; PAGLIARO, 23; PIFFER, 31].

La giurisprudenza nell'affrontare il caso in cui all'obbligo della denuncia o del referto siano tenuti più soggetti, in linea di principio ha sempre ribadito che ognuno di essi è tenuto ad ottemperare all'obbligo della denuncia o del referto. Dalla casistica reperibile su tale aspetto emerge, tuttavia, che si trattava di casi in cui l'Autorità giudiziaria non aveva ricevuto la notizia di reato da nessuno degli obbligati ed il soggetto condannato pretendeva l'assoluzione giustificando la sua omissione con la convinzione che altri coobbligati avessero già adempiuto o lo avrebbero fatto immediatamente dopo.

In tali casi la giurisprudenza ha sentenziato che ciascuno dei soggetti obbligati non può e non deve fare affidamento sull'adempimento di altri coobbligati, anche per evitare il rischio che un affidamento reciproco conduca di fatto al mancato o ritardato inoltro della denuncia [Cass., Sez. VI, 23.9.1996, Gobbi, cit.; Pret. Mirandola, 14.10.1984, Luppi e altro, in *Giur. merito*, 1986, 385, con nota di VERRINA; Cass., Sez. III, 29.9.1977, Scardina, in *Mass. Cass. pen.*, 1979, 836].

Anche per l'omissione di referto la S.C. ha ritenuto che l'obbligo «sussiste per tutti coloro che nella stessa occasione hanno prestato la loro opera, né viene meno per l'avvenuta conoscenza *aliunde* del fatto delittuoso da parte dell'autorità di cui all'art. 361 c.p.» [Cass., Sez. III, 20.12.1968, Tripodi, in *Mass. Cass. pen.*, 1970, 425]. Tuttavia in altra occasione più recente ha ritenuto di escludere il dolo del medico il quale aveva omesso il referto nella convinzione che avessero adempiuto i sanitari intervenuti nell'immediatezza del fatto.

Nel motivare il rigetto del ricorso del pubblico ministero e quindi la conferma della sentenza assolutoria del Pretore di Mantova, la S.C. argomenta che «Il convincimento dell'imputato, che all'onere del referto avessero adempiuto i sanitari che intervennero subito dopo il fatto causale delle lesioni, si configura come erronea rappresentazione di un elemento di fatto, che ha determinato la materiale omissione del referto da parte del F. e che esclude il dolo del delitto, inteso come rappresentazione e intenzione dell'evento di pericolo proprio della fattispecie legale di cui all'art. 365 c.p., cioè la mancata immediata informazione dell'Autorità giudiziaria» [Cass., Sez. VI, 20.3.1998, n. 5829, Ferrari, cit.].

In questo caso, dunque, la S.C. ha espresso l'evidente convincimento che l'acquisizione della notizia di reato da parte dell'Autorità giudiziaria rappresenta l'evento finale perseguito dall'adempimento dell'obbligo del referto. Di conseguenza la mancanza di conoscenza della notizia di reato da parte dell'Autorità giudiziaria rappresenta un presupposto del delitto di omissione di referto.

A questo proposito in dottrina non si è mancato di segnalare [BORGOGNO, 84] che l'adempimento all'obbligo del referto da parte di tutti i sanitari che, contestualmente o in successione temporale, si siano occupati di un paziente, porterebbe al deleterio risultato di sommergere l'Autorità giudiziaria con una mole indeterminata

di inutili referti. Si pensi ai vari reparti ed agli innumerevoli sanitari di un ospedale, i quali a turno prestano opera ed assistenza nei confronti di un ricoverato in seguito ad un grave infortunio sul lavoro.

**5.3. Esenzione dall'obbligo della denuncia o del referto.** – L'art. 362 comma 2 c.p., esclude l'obbligo della denuncia per gli incaricati di un pubblico servizio «responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico» (norma introdotta dall'art. 104 legge 22.12.1975, n. 685, così come modificato dall'art. 32 legge 26.6.1990, n. 162).

Sulla natura e, quindi, sull'inquadramento sistematico di tale esenzione, la dottrina oscilla tra chi ritiene che si tratti di un requisito di tipicità [BRUNELLI, 17; PIFFER, 20], chi preferisce considerare la circostanza un limite esplicito all'obbligo di denuncia [PAGLIARO, 26] e chi sostiene che si tratti di una causa di esclusione della colpevolezza [MILITELLO, 253 s.].

Il fondamento della non punibilità dei responsabili delle comunità terapeutiche socioriabilitative viene concordemente individuato nel bilanciamento dell'interesse all'acquisizione delle notizie di reato, con l'esigenza di salvaguardare il rapporto di fiducia tra tossicodipendente e responsabili della comunità, cui viene attribuita prevalenza [BRUNELLI, 17; PAGLIARO, 26; PIFFER, 19].

Dubbi vengono sollevati sull'attribuzione della qualifica di incaricati di un pubblico servizio ai responsabili delle comunità terapeutiche, considerando che si tratta di comunità private cui il tossicodipendente viene affidato per seguire un programma di disintossicazione definito da un servizio pubblico [MILITELLO, 250 s.]. Suscita, inoltre, qualche perplessità la mancanza di limiti al tipo di attività illecita realizzata dal tossicodipendente, il quale può aver commesso qualsiasi fatto [BRUNELLI, 17]. Considerato che lo scopo della norma è quello di salvaguardare il rapporto di fiducia tra tossicodipendente e responsabile della comunità, appare plausibile ritenere che il presupposto più rilevante sia il rapporto di "affidamento". Di conseguenza, finché perdura l'affidamento alla comunità, anche se è cessata la tossicodipendenza, l'esenzione dall'obbligo della denuncia permane [così, BRUNELLI, 17 e PAGLIARO, 27].

Altra particolare ipotesi di esenzione è prevista dall'art. 365 comma 2 c.p., che esclude l'obbligo del referto quando ciò «esporrebbe la persona assistita a procedimento penale».

Sulla natura dell'esenzione dall'obbligo del referto, la dottrina non ha dubbi nel qualificarla come causa di giustificazione [BORGOGNO, 82; FIANDACA, MUSCO, 336; FIORAVANTI, 35; PAGLIARO, 27], il cui fondamento è rappresentato dal bilanciamento di interessi contrapposti. Sull'interesse alla comunicazione della notizia di reato per alcuni prevale la tutela del segreto professionale [(a) BOSCARRELLI, 218; FIANDACA, MUSCO, 336; Cass., Sez. IV, 10.3.1987, Gibboni, in *CED*, n. 176829/1987]; per altri prevale la salvaguardia della salute e della vita umana, alla cui tutela è finalizzato l'obbligo della segretezza, in quanto la garanzia del segreto consente di rendere oggettivo il diritto dei cittadini di ricevere le cure mediche di cui hanno bisogno ed alle quali si verrebbe indotti a rinunciare per non essere denunciati all'Autorità giudiziaria [BORGOGNO, 81 s.; STRADA, VIOLANTE, 846].

Anche se la disposizione fa riferimento solo alla persona assistita, nessuno dubita che vada estesa anche ai casi in cui il sanitario abbia prestato soltanto la sua opera [PAGLIARO, 27; RICCIARDI, 108].

È opinione comune che l'esonero dall'invio del referto presuppone che esso costituisca un fattore causale immediato e diretto del procedimento penale cui la persona assistita verrebbe sottoposta per il reato oggetto del referto. Di conseguenza, nel caso in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto non convergono nell'indicare il paziente quale autore del reato, esponendolo a procedimento penale, permane l'obbligo del referto [come deciso da Cass., Sez. VI, 9.4.2001, Garziera, in *Riv. pen.*, 2002, 87].

Ulteriore possibile ipotesi di esenzione dall'obbligo della denuncia deriva dal contrapposto obbligo, imposto dall'art. 202 c.p.p. ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati ed agli incaricati di un pubblico servizio, di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato [in tal senso BRUNELLI, 37; PIFFER, 39; (a) PISA, 424].

Un'esplicita esclusione dell'obbligo di denuncia è prevista anche dall'art. 334-*bis* c.p.p. per il difensore e gli altri soggetti indicati nell'art. 391-*bis* c.p.p., in relazione ai reati di cui abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte. Sul fatto che il difensore e gli altri soggetti indicati nell'art. 334-*bis* c.p.p. possano essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, quando svolgono un'attività investigativa, le opinioni sono contrastanti. In ogni caso l'art. 334-*bis* c.p.p., ha lo scopo di evitare ogni dubbio escludendo l'obbligo della denuncia.

Per tutti i reati in esame vale, infine, la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.

## 6. Condotta.

---

La condotta consiste nell'omettere o ritardare la trasmissione della denuncia o del referto.

Tranne che per l'omessa denuncia da parte del cittadino (art. 364), il quale è sanzionato solo se non adempie l'obbligo "*immediatamente*", negli altri casi vengono sanzionati sia l'omessa che la ritardata presentazione della denuncia o del referto.

Le due diverse modalità di violazione dell'obbligo non costituiscono due fattispecie alternative di reato [Cass., Sez. VI, 14.5.1981, Camaioni, in *Giust. pen.*, 1982, II, 309; Cass., Sez. III, 29.1.1971, Redaelli, in *Mass. Cass. pen.*, 1972, 872], ma sempre e soltanto un'unica fattispecie omissiva. Il ritardo, del resto, presuppone che si sia già verificata un'omissione ovvero che sia scaduto il termine entro cui ottemperare all'obbligo. È opinione concorde che la parificazione del ritardo all'omissione abbia proprio lo scopo di chiarire che un adempimento tardivo non esclude la rilevanza penale della condotta del soggetto obbligato alla denuncia o al referto [(a) PISA, 424; PAGLIARO 34; (a) PANNAIN, 484; PIFFER, 32; Cass., Sez. VI, 7.5.2009, R., in *Guida dir.*, 35, 59]. La denuncia o il referto sono, dunque, sempre considerati omessi anche se presentati tardivamente.

Ciò significa, tuttavia, che è indispensabile determinare lo spazio temporale entro cui l'obbligo deve essere adempiuto, dato che non vi è ritardo né omissione fino

a quando non scade il termine. Le norme incriminatrici, però, non contengono alcuna indicazione in tal senso, perciò diventa inevitabile fare riferimento alle disposizioni contenute nel codice di procedura penale.

Il vigente codice di rito, negli artt. 331 e 347, dispone che la denuncia da parte dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio e l'informativa al pubblico ministero da parte della polizia giudiziaria debbano essere presentate "senza ritardo". Per la polizia giudiziaria l'obbligo della trasmissione deve però essere adempiuto immediatamente, anche in forma orale, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a) nn. da 1 a 6 c.p.p., o quando vi è urgenza.

L'art. 334 c.p.p., invece, impone che il referto debba essere trasmesso entro quarantotto ore o immediatamente se vi è pericolo nel ritardo.

In realtà originariamente l'attuale codice di rito aveva introdotto lo stesso termine orario anche per la polizia giudiziaria, ma successivamente (con il d.l. 8.6.1992, n. 306, art. 4, comma 1, conv. in legge 7.8.1992, n. 356) è tornato alla stessa formulazione utilizzata nell'art. 2 dal codice di rito previgente.

Secondo un orientamento [Cass., Sez. III, 29.1.1971, Redaelli, cit.; PIFFER, 35], la locuzione "senza ritardo" si dovrebbe tradurre con "immediatamente". Tale equiparazione, però, renderebbe superflua ed inutile la specificazione contenuta negli artt. 334 e 347 c.p.p., laddove l'immediatezza del referto e dell'informativa di polizia giudiziaria viene ricollegata al pericolo nel ritardo o all'urgenza oppure a certe categorie di reati. Tali specificazioni, infatti, non avrebbero senso se l'obbligo della denuncia o dell'informativa deve essere adempiuto sempre immediatamente.

Appare più logico ritenere che in situazioni normali il termine entro cui la denuncia o l'informativa devono essere inoltrate deve essere individuato con un certo margine di elasticità, in relazione alle circostanze concrete, purché non venga pregiudicata la pronta persecuzione del reato [come statuito da Cass., Sez. VI, 21.11.1973, Candela, cit.]. Inoltrare una denuncia al pubblico ministero a distanza di oltre un mese e solo dopo la presentazione in Procura di un'autonoma denuncia da parte della vittima, non vi è dubbio che costituisca omissione punibile [Cass., Sez. VI, 19.3.2007, n. 18457, O.V., in *Cass. pen.*, 2008, 3, 1055].

Per la denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio è richiesta la forma scritta (art. 331 comma 1 c.p.p.), mentre la denuncia da parte dei privati può essere presentata anche oralmente (art. 333 comma 2 c.p.p.).

Per la trasmissione del referto non è prescritta alcuna formalità, dato che l'art. 365 c.p. prescrive che il sanitario ne riferisca all'Autorità giudiziaria e l'art. 334 c.p.p. usa l'espressione far pervenire il referto. Dall'uso di quest'ultima espressione si argomenta che il referto debba essere redatto per iscritto [PAGLIARO, 30], tuttavia prevale l'opinione che il referto possa essere trasmesso anche in forma orale, purché venga verbalizzato dall'autorità che lo riceve [MANZINI, 781; (b) PANNAIN, 1121; PIFFER, 93].

In relazione alle amministrazioni pubbliche complesse o ordinate gerarchicamente, pur ritenendosi che l'ordine impartito dal superiore di non inoltrare la denuncia sia illegittimo ed inefficace e che, pertanto, il pubblico ufficiale che si sia attenuto all'ordine non possa essere giustificato, si è deciso che il superiore gerarchico, in quel caso il Provveditore, si assume per intero la responsabilità della denuncia quando, informato sommariamente di un fatto di reato, impartisca le disposizioni più opportune